



MINISTERO
DELL'INTERNO



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Elezioni comunali

Pubblicazione n. 2

Elezione del sindaco e del consiglio comunale

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

CAPITOLO 7 I RAPPRESENTANTI DI LISTA

7.1. - Designazione dei rappresentanti di lista

I delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì che precede l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, alla segreteria del comune.

La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Per tale seconda evenienza, il sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti.

I presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;
- 2) il rappresentante di lista designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore del comune: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
- 4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.⁴

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

4 - Si riporta, in estratto, l'art. 14, comma 1, della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dall'art. 4-quater del D.L. n. 7/2024:

"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni ... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine".

L'art. 14 della legge n. 53/1990 è riportato a pag. 185.

Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio.

E' da ritenere che la designazione dei rappresentanti di lista effettuata per il primo turno di votazione valga anche per l'eventuale turno di ballottaggio, a meno che i soggetti delegati non presentino nuovi e differenti atti di designazione.

(Cfr. artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35 T.U. n. 570/1960; art. 16 legge n. 53/1990; art. 25, primo comma, D.P.R. n. 361/1957)

7.2. - Facoltà dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- c) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura dell'urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso.

(Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976, art. 44, secondo comma T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti di lista possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, T.U. n. 570/1960)

7.3. - Sanzioni per i rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

(Cfr. art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960)

RAPPRESENTANTE DI LISTA

Il **rappresentante di lista**, in base alla normativa elettorale italiana, è la persona incaricata di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto di un partito, di un candidato che concorre alle elezioni o di un comitato promotore di una consultazione referendaria.

Pur non essendo annoverato fra i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni; pertanto può incorrere nei reati di abuso d'ufficio, concussione, corruzione, peculato e rifiuto e omissione d'atti d'ufficio^[2], oltre ai reati specifici contemplati dalla normativa elettorale.

I rappresentanti dei gruppi politici e delle liste di candidati sono designati dai delegati del gruppo o della lista; l'assegnazione dell'incarico deve avvenire in forma scritta.

L'atto deve inoltre essere autenticato da un pubblico ufficiale in servizio nel territorio di competenza del proprio ufficio e deve contenere:

- la dichiarazione da parte del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza, previa verifica dell'identità della persona che sottoscrive;
- l'indicazione del luogo e della data dell'autenticazione;
- l'indicazione della qualifica precisa del pubblico ufficiale;
- la firma estesa del pubblico ufficiale;
- il timbro dell'ufficio.

Gli atti di designazione dei rappresentanti di lista possono essere consegnati al segretario comunale entro il venerdì antecedente la data delle votazioni; in alternativa, i rappresentanti incaricati possono presentare l'attestazione direttamente al presidente di seggio prima che abbiano inizio le operazioni di voto. In ogni caso è opportuno che i rappresentanti di lista siano muniti della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.

Ciascun soggetto politico può nominare fino a un massimo di due rappresentanti – un «effettivo» e un «supplente» – per ogni sezione elettorale; il supplente è autorizzato a esercitare le sue funzioni soltanto in caso di assenza temporanea o definitiva del collega. Al pari degli scrutatori, del presidente e del segretario di seggio, il rappresentante di lista ha facoltà di votare presso la sezione a cui è stato assegnato, anche se diversa da quella in cui risulta iscritto.

Per poter ricoprire l'incarico di rappresentante di lista occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani maggiorenni;
- essere iscritti nelle liste degli elettori del territorio interessato dalla votazione, con riferimento alla circoscrizione in caso di elezioni politiche o europee;
- essere in grado di leggere e di scrivere.

Non possono, in ogni caso, svolgere le funzioni di rappresentante di lista gli appartenenti alle forze di polizia.

Il compito principale del rappresentante di lista consiste nel prevenire eventuali irregolarità ai danni del gruppo politico, del candidato o del comitato referendario che egli rappresenta. In nessun caso egli può ostacolare o rallentare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: il presidente di seggio, consultati gli scrutatori, può disporre l'allontanamento dei rappresentanti che esercitino pressioni sugli elettori o che, sebbene richiamati due volte, continuino a intralciare le operazioni (in questi casi è prevista anche la pena della reclusione da due a cinque anni, oltre a una sanzione pecuniaria).

Se regolarmente accreditato secondo la procedura prevista dalla legge, il rappresentante di lista – in particolare – ha facoltà di:

- trattenersi all'esterno della sala della votazione, durante l'intervallo di tempo in cui questa rimane chiusa;
- assistere a tutte le operazioni, sedendo al tavolo del seggio elettorale o in sua prossimità;
- indossare un bracciale o un distintivo recante esclusivamente il contrassegno della lista o del soggetto che egli rappresenta;
- chiedere al presidente di seggio e al segretario di inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni, in caso di proteste o irregolarità;
- apporre la propria firma sui verbali, sui plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni svolte, sulle strisce di chiusura dell'urna e sui sigilli posti sulle finestre e sulla porta di accesso alla sala.

Egli non è invece autorizzato a:

- toccare le schede elettorali;
- effettuare propaganda politica;
- redigere elenchi di persone che si siano astenute dal voto oppure, al contrario, che abbiano votato;
- assistere alle operazioni di scrutinio relative a una votazione per la quale non è accreditato, in caso di svolgimento contemporaneo di due o più consultazioni.

**DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO GLI
UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

ALL'UFFICIO ELETTORALE
DEL COMUNE DI
35023 BAGNOLI DI SOPRA

Il/La sottoscritto/a

Sig. _____ nato _____ a
_____ il _____ residente in _____

Sig. _____ nato _____ a
_____ il _____ residente in _____

nella _____ sua _____ qualità _____ di _____ delegato/a _____ della _____ lista
“ _____ ”

contraddistinta _____ dal _____ seguente _____ contrassegno:

per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Bagnoli di Sopra che si svolgerà nei giorni di
sabato 8 e domenica 9 giugno 2024

DESIGNANO ai sensi dell'art. 32 del T.U. 16 maggio 1960, n.570 e s.m.i.

SEGGIO ELETTORALE		RAPPRESENTANTI DI LISTA		
N.	SEDE	COGNOME E NOME	Luogo di nascita	Data di nascita
1	Scuola Media V. Alfieri Via G. Garibaldi n. 68 35023 Bagnoli di Sopra	Effettivo		
		Supplente		
2	Scuola Media V. Alfieri Via G. Garibaldi n. 68 35023 Bagnoli di Sopra	Effettivo		
		Supplente		
3	Scuola Media V. Alfieri Via G. Garibaldi n. 68 35023 Bagnoli di Sopra	Effettivo		
		Supplente		

4	Scuola Media V. Alfieri Via G. Garibaldi n. 68 35023 Bagnoli di Sopra	Effettivo		
		Supplente		
5	Scuola Media V. Alfieri Via G. Garibaldi n. 68 35023 Bagnoli di Sopra	Effettivo		
		Supplente		

_____, li _____

I DELEGATI DI LISTA

Firma _____

Firma _____

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

(L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata)

Il sottoscritto _____
nella qualità di(2) _____ previa
identificazione del Sig. _____ e
del Sig. _____ rispettivamente a
mezzo di _____ e di _____

a norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro autentiche le firme dei medesimi apposte in mia presenza.

_____, li _____

Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autentica

La designazione può essere fatta per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 16 comma 2 legge 21 marzo 1990 n. 53 "PER LE ELEZIONI, COMUNALI, I RAPPRESENTANTI DI LISTA DEVONO ESSERE ELETTORI DEL COMUNE".

**ESTRATTO DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N. _____

35023 BAGNOLI DI SOPRA

Il/La sottoscritto/a

Sig. _____ nato a _____

il _____ residente in _____

Sig. _____ nato a _____

il _____ residente in _____

nella sua qualità di delegato/a della lista “ _____ ”

contraddistinta dal seguente contrassegno: _____

per le facoltà ad essi conferite dall'art. 32 del T.U. 16-5-1960, n. 570, designano quali rappresentanti di lista presso il seggio elettorale suindicato la seguente persona:

NOME E COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	EFFETTIVO

NOME E COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	SUPPLENTE

I DELEGATI DI LISTA⁽²⁾

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

(L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso mediante posta elettronica certificata)

Il sottoscritto _____

nella qualità di ⁽²⁾ _____

previa identificazione del Sig. _____

e del Sig. _____

rispettivamente a mezzo di _____

e di _____

a norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro autentiche le firme dei medesimi apposte in mia presenza.

_____, lì _____
(luogo) (data)

Firma (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede all'autentica

- (1) Cognome e nome dei delegati di lista; la designazione è valida anche se fatta da uno solo dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (istruzioni ministeriali per i Presidenti di seggio).
- (2) Le firme dei delegati debbono essere autenticate da: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.